



**Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Brindisi**

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE

Approvato dal
Consiglio dell'Ordine
nella seduta del 20/05/2015

modificato nella riunione del 17/01/2024

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'attività di riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma p) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 e dal successivo Regolamento per la riscossione dei contributi, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed entrato in vigore il 14 gennaio 2009.

1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, ivi compresi gli iscritti nell'Elenco Speciale e le STP devono pagare ogni anno a partire dall'anno di iscrizione e fino al momento della cancellazione.

2) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

La misura del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, e le relative modalità di versamento, sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.

3) PROCEDURE E TERMINI

Le quote annuali di iscrizione all'Albo e le quote dovute dagli iscritti nell'Elenco Speciale e STP sono rimosse mediante avvisi di pagamento generati dal sistema "PagpPa"

L'avviso dovrà riportare:

- l'indicazione dell'importo del contributo annuale;
- la data di scadenza;
- il nome dell'iscritto ed il numero di iscrizione all'albo o all'elenco o STP e la sezione di appartenenza;
- codice identificativo del pagamento.

E' onere dell'Isritto comunicare e aggiornare i propri recapiti, mediante comunicazione scritta alla segreteria dell'Ordine. L'Ordine non è responsabile per mancati recapiti dovuti a negligenza del destinatario.

Tali avvisi potranno essere pagati presso le banche, uffici postali ed operatori aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking/CIBILL, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, ecc).

L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina <https://www.pagodigitale.it/ricercaPosizionePagoPa.do> ;

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, senza alcun ulteriore onere, è il **31 gennaio** di ciascun anno.

Il Consiglio dell'Ordine, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dando comunicazione a tutti gli Isritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

4) TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del contributo annuale tutti coloro che risultino iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pagamento, eccezion fatta per coloro che presentino apposita domanda di cancellazione entro il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno successivo, sempre e comunque con decorrenza 31 dicembre dell'anno precedente.

Essendo la data del 30 gennaio un termine perentorio, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale contributo annuale.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'isritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della contribuzione annuale. Le quote già versate all'Ordine di Brindisi non potranno essere rimborsate al richiedente il trasferimento, mentre quelle rimaste impagate saranno soggette alle azioni di recupero e disciplinari previste ai successivi artt. 6) e 7) del presente regolamento.

Non è altresì ammesso alcun esonero dal pagamento della quota rimasta insoluta anche nel caso in cui l'ex isritto, ormai trasferito, dimostri di aver già corrisposto parte o l'intera quota annuale all'Ordine ove ha sede la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, la quota di spettanza del Consiglio Nazionale non sarà dovuta se o sole se resterà a carico dell'Ordine di destinazione.

Per gli iscritti provenienti da altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di Brindisi, la quota annuale sarà determinata in funzione del periodo in cui detto trasferimento verrà deliberato.

In particolare:

a) Se la domanda di iscrizione proveniente da altro Ordine è stata presentata entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale, è dovuta l'intera quota.

b) Se la domanda di iscrizione proveniente da altro Ordine viene presentata dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale, il richiedente dovrà versare unicamente e congiuntamente alla presentazione della domanda di iscrizione, il rateo di competenza alla data di iscrizione sino al 31 dicembre.

Tuttavia, qualora l'iscritto trasferito dimostri di aver già corrisposto la quota annuale all'Ordine di provenienza, la quota di spettanza del Consiglio Nazionale non sarà dovuta in quanto resterà a carico del predetto Ordine di provenienza.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere mai effetto retroattivo, nemmeno su richiesta dell'istante.

5) CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su istanza esplicita dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente Regolamento.

Gli Iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro Ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

6) VERIFICA PAGAMENTI E IMPORTI DI MORA

Entro il 30 aprile, salvo diversa disposizione del Consiglio, la Segreteria dell'Ordine, sulla base dei dati acquisiti nella piattaforma tecnologica PagoPa, provvede ad avvisare gli Iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento a mezzo posta elettronica e/o tramite posta raccomandata.

Qualora l'iscritto moroso provveda spontaneamente al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dal suddetto avviso, non saranno applicate somme aggiuntive a titolo di penalità.

Al contrario, qualora il pagamento non avvenga entro i 90 giorni successivi all'avviso, l'Iscritto sarà tenuto a versare, oltre alla quota dovuta, una somma aggiuntiva di € 40,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative e di segreteria.

7) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consigliere Tesoriere, presenta al Consiglio dell'Ordine l'elenco degli iscritti morosi che, nonostante il sollecito inviato, non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale.

Il Consiglio accertata la morosità, invia l'elenco degli Iscritti morosi al Consiglio di Disciplina per l'apertura dell'istruttoria del *Procedimento disciplinare* prevista dall'art.50 del D.lgs. 139/05, per la successiva pronuncia, a carico dell'Iscritto inadempiente, della *Sospensione per morosità* prevista all'art.54 del medesimo Decreto.

Il procedimento disciplinare è disciplinato dal "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito" approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 maggio 2015.

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal CNDCEC, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

8) REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina e/o Collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti e le somme aggiuntive di cui al precedente art.6.

I sospesi dall'esercizio professionale restano comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

In casi eccezionali, è facoltà del Consiglio dell'Ordine conciliare il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive di iscritti sospesi per morosità che presentino richiesta di cancellazione retroattiva.

9) DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per l'anno 2024 anno di entrata in vigore del presente regolamento, la data di scadenza per il contributo annuale è fissata al 31 marzo 2024.

Ciò posto, poiché gli iscritti non sono stati preventivamente edotti circa l'adozione del presente regolamento, la Segreteria dell'Ordine, all'esito dei controlli contabili e, comunque, entro il 30 giugno 2024 invierà le mail di sollecito agli iscritti morosi, i quali dovranno provvedere al pagamento della quota annuale entro il 30 settembre 2024.

Trascorso questo ulteriore termine si applicherà quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento.